# COMUNE DI CALAVINO

# STATUTO

## TITOLO II
## *I principi*

### Art. 1
### *Autonomia Comunale*

1. Il Comune di Calavino è Ente autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono e operano nel territorio comunale, ispira la sua azione politica ed amministrativa alla cura degli interessi dei cittadini e ne promuove lo sviluppo sociale, civile, etico, culturale ed economico perseguendo i valori di giustizia, di progresso e di democrazia.
2. Esercita tute le funzioni non espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente statuto.
3. Svolge la propria azione nell'ambito e ne rispetto degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia autonoma di Trento, della Regione Trentino-Alto Adige, dello Stato Italiano e della Comunità Europea.

### Art. 2
### *Identificazione del Comune*

1. Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio e la popolazione che vi abita.
2. Capoluogo e sede degli organi e degli uffici comunali è Calavino - piazza Cardinal Cristoforo Madruzzo [nb: la modifica è introdotta in seguito alla nuova denominazione di vie e piazze].
3. Lo stemma del Comune è costituito da quattro quadri, che raffigurano: il 1° e il 4° (su campo rosso) un grappolo d'oro pendente da un tralcio fogliato al naturale [vecchio stemma del Comune di Calavino]; il 2° e il 3° (su campo azzurro) il busto di un leone d'oro linguato di rosso [elemento dello stemma di Casa Madruzzo]. Sul tutto uno scudetto bandato d'azzurro e d'argento.
4. Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo rettangolare azzurro del rapporto di ½, appeso al bilico mediante tre merli guelfi, terminante al ventame in tre pendoni appuntiti bordati e frangiati d'argento, caricato di un riquadro bianco, ricaricato a sua volta dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, con quattro grappoli d'uva (dello stemma) accantonati. Sotto il riquadro la dicitura "comune/ di/ Calavino" disposta su tre righe, accompagnata da ricami con tralci e fruttiferi di vite.

### Art. 3
### *Statuto*

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il procedimento per le modifiche dello statuto è previsto dall'art. 3 della legge regionale 1/1993.

## Art. 4
### *Finalità dello Statuto*

1. Il Comune orienta la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, ispirandola alla tutela dei diritti inviolabili della persona e al principio della solidarietà.

2. Rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa, garantendo e valorizzando il diritto di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale.

3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nella comunità, assicurando sostegno ai genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli con adeguati servizi sociali e formativi.

4. Promuove la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso di servizi.

5. Valorizza il patrimonio storico e artistico, il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali.

6. Tutela la salute dei cittadini: concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente; promuove l'equilibrato assetto del territorio ed un uso corretto delle risorse, ispirandosi all'antico principio delle Carta di Regola.

7. Sostiene e valorizza il volontariato e le libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità. Riconosce il valore sociale delle organizzazioni sindacali.

8. Favorisce il diritto allo studio, alla cultura e alla formazione permanente, riconoscendo e valorizzando innanzi tutto il ruolo dell'educazione scolastica nei suoi diversi livelli, collaborando con le istituzioni scolastiche al fine di favorire la crescita sociale e culturale della collettività locale.

9. Il Comune sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, promuove la cultura della pace e dei diritti umani anche attraverso un impiego per il servizio civile.

10. Valorizza il ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione.

## Art. 5
### *Regolamenti*

1. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello statuto, emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione su:

- la propria organizzazione:
- le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
- le materie in cui esercita funzioni.

2. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva.

4. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

### Art. 6
### *Pubblicità*

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, devono essere pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

## TITOLO III
## *La partecipazione*

## CAPO I
## LA PARTECIPAZIONE IN GENERALE

### Art. 7
### *Partecipazione*

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le associazioni di volontariato e cooperative ed in particolare le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

### Art. 8
### *Titolarità dei diritti di cittadinanza*

1. Titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione sono:

- i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune di Calavino;
- tutte le persone ed Enti che abbiano interessi alle proprietà del territorio, nonché interessi legati alle loro attività lavorative.

### Art. 9
### *Diritto di informazione dei cittadini*

1. Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativi.

2. A tale scopo il Consiglio comunale adotta un regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti di informazione e di accesso ai documenti amministrativi.

3. Al fine di garantire la trasparenza, l'Amministrazione appresta mezzi informativi compatibili con la propria organizzazione.

**Art. 10**
***Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato***

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.

2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono il raggiungimento di elevati livelli di socialità, solidarietà e crescita civile.

3. Il Comune mette a disposizione di associazioni o altri organismi privati strutture, beni strumentali, contributi e servizi secondo i criteri e le modalità dei regolamenti comunali, approvati e da approvarsi da parte del Consiglio comunale.

**Art. 11**
***Strumenti di partecipazione***

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini, il Comune di Calavino adotta i seguenti strumenti da regolamentare con appositi provvedimenti:

- proposte di provvedimenti amministrativi;
- iniziativa di interrogazione ed interpellanza:
- referendum consultivo e propositivo.

2. Potranno essere promosse forme di partecipazione, da parte di organi istituzionali e singoli cittadini, come assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, incontri della popolazione promossi dal Sindaco, consigli comunali aperti.

**Art. 12**
***Proposte di provvedimenti amministrativi***

1. Gli elettori del Comune, in forma singola o associata, possono rivolgere all'Amministrazione comunale proposte, intese ad ottenere provvedimenti amministrativi su atti di competenza del Consiglio. Tali proposte devono possedere i seguenti requisiti:

- trattare questioni aventi carattere e interesse generale a tutta la comunità
- essere redatte in forma di articolato o di schema di delibera e illustrate da una relazione;
- essere accompagnate da non meno di 80 sottoscrizioni di aventi diritto al voto, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito.
- Indicare le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a tre.

2. Il Consiglio comunale esamina e delibera su tali proposte entro tre mesi dal deposito.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

## Art. 13
### *Interrogazioni ed interpellanze*

1. Anche i cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di 50 sottoscrizioni, presso la segreteria.

2. Il Sindaco risponde per iscritto entro 45 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

## Art.14
### *Referendum*

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi su questioni di rilevanza generale di competenza del Comune.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco quando lo richieda la maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale oppure almeno il 30% dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

3. La proposta di referendum deve essere presentata presso la segreteria generale del Comune da un comitato promotore, composto da almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Nono possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale;
b) il bilancio preventivo e quello consultivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi, tariffe e rette;
d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e) gli atti relativi al personale del Comune;
f) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
g) gli argomenti oggetto di referendum nel biennio precedente.

5. La proposta di referendum deve essere articolata in un'unica domanda, formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

6. Entro 30 giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per l'ammissibilità al giudizio di un comitato composto da tre garanti, eletti dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 Consiglieri assegnati. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.

7. Entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria generale del Comune il numero prescritto di firme autenticate.

8. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.

10. Le consultazioni referendarie sono tenute in un'unica giornata entro 180 giorni dalla data di presentazione della proposta.

11. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

12. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

13. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità.

## Art. 15

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

### *Estensione del diritto di partecipazione*

1. Si possono tenere, secondo le modalità determinate dal Consiglio comunale, consultazioni in relazione a problemi e materie di esclusiva competenza comunale.
2. Ogni consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali.
3. I risultati delle consultazioni dovranno essere esaminati dal Consiglio comunale entro tre mesi dall'esito.
4. Possono essere consultate anche le associazioni che operano sul territorio, le categorie e le frazione su questioni e problematiche di particolare interesse.

## CAPO II
## *Il difensore civico*

1. Il Comune intende istituire la funzione del Difensore civico mediante convenzione con il Difensore civico di comuni limitrofi.
2. Il Comune riconosce nell'ufficio del difensore civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Possono essere nominati Difensore civico i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Consigliere comunale, né parenti o affini fino al 3° grado di amministratori o dipendenti comunali.

# TITOLO IV
# *Organi istituzionali*

## CAPO I
## ORGANI DI GOVERNO

### Art. 17

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Ad essi spettano i poteri di indirizzo e controllo sull'attività comunale.

## CAPO II
## CONSIGLIO

### Art. 18
### *Consiglio comunale*

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità locale; ne individua e ne interpreta gli interessi; esercita la funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

## Art. 19
## *Consiglieri comunali*

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

2. Entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri all'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.

4. Il regolamento stabilisce altresì la modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti d'informazione e di accesso stabiliti dalla legge o dallo statuto.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni [prima erano 15 gg.] dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che non ricorrano i presupposti per lo scioglimento del consiglio: [modifica introdotta ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico delle Leggi Regionali]

6. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza di ↗ 21,00. - per ogni seduta consiliare; [modifica per introduzione dell'Euro]. La stessa indennità è corrisposta per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti formalmente istituite.

7. Nei casi previsti dalla legge e dal regolamento il Consigliere è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio.

## Art. 20
## *Funzionamento del Consiglio comunale*

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco; in caso di assenza è impedimento dal Vice sindaco, e per impossibilità di quest'ultimo dall'Assessore più anziano d'età.

2. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare per la convalida del Sindaco e dei Consiglieri neoeletti competono al Consigliere più anziano d'età.

3. Fatta salva diversa disposizione regolamentare per casi particolare, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono, e la proposta si intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

4. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è sufficiente l'intervento di metà meno uno dei Consiglieri comunali assegnati, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni.

5. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti l'obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

6. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comune in seno ad enti, aziende, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.

8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

**Art. 21**
***Lavori del Consiglio comunale***

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l'adozione di atti fondamentali di sua competenza, a norma di legge.

3. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria:

a. per iniziativa del Sindaco o della Giunta comunale;
b. su iniziativa di 1/5 dei Consiglieri in carica.

4. Nel caso di cui alla precedente lettera b.) l'adunanza deve essere convocata entro 15 giorni dalla data della richiesta.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza, nei tempi e modi previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili.

**Art. 22**
***Deliberazione delle proposte***

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. Non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge o dal Regolamento.

**Art. 23**
***Astensione obbligatoria***

1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano un rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado. Il divieto di astensione importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

2. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano un rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

alla situazione precedente.

3. L'obbligo dell'astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione..

4. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche il segretario comunale.

## CAPO III
## LA GIUNTA COMUNALE

### Art. 24
### *Composizione*

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo dell'Amministrazione comunale.

2. E' composta dal Sindaco e da quattro Assessori nominati dal Sindaco.

3. Il Sindaco può nominare come Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere e di Assessore.

4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio comunale.

### Art. 25
### *Elezione*

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Fra gli Assessori il Sindaco designa un Vice sindaco.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

4. I casi di incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore comunale sono stabiliti dalla legge.

### Art. 26
### *Competenze*

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti amministrativi, che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, al Sindaco o ad altri organi.

2. Essa esercita attività di iniziativa e d'impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte ed attuando gli indirizzi espressi dal medesimo.

3. Riferisce sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

### Art. 27
### *Funzionamento*

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne definisce l'ordine dei lavori.
2. Le deliberazioni della Giunta sono adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La Giunta esercita la propria funzione in forma collegiale.
4. Le sedute non sono pubbliche. Possono parteciparvi, su invito, per consultazioni tutte le persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni.
5. Agli Assessori spetta un'indennità di presenza di ↗ 21,00.- a seduta, non cumulabile con quella di Consigliere.

## CAPO IV
## SINDACO

### Art. 28
### *Elezione - Poteri di rappresentanza*

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune.
Egli dura in carica cinque anni. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive. Si considera mandato intero quello espletato per almeno 30 mesi.
2. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta unitariamente l'Ente e, nelle manifestazioni ufficiali, la comunità locale.

### Art. 29
### *Funzioni quale capo dell'Amministrazione*

1. Nella sua qualità di capo dell'Amministrazione comunale, il Sindaco funge da coordinatore, da propulsore e da moderatore di tutti gli organi, al fine di dare organicità, unità e continuità all'azione del Comune.
2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno.
3. Mantiene l'unità di indirizzo politico - amministrativo della Giunta, della quale dirige la politica generale.
4. Sovrintende, con la collaborazione degli Assessori, al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
5. Impartisce direttive al segretario comunale.
6. E' parte contraente nei rapporti di diritto pubblico e privato, instaurati dall'Amministrazione comunale, tranne nei casi in cui tali funzioni sono attribuite al Segretario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ai sensi del successivo art. 40.

7. Sulla base gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 64c5 bis della L.R. 30.11..1994 n.3.
Egli nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 22 della L.R. 3/'94.

8. Svolge ogni altro compito ad esso demandato dall'ordinamento.

**Art. 30**
***Funzioni quale Ufficiale di governo***

Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali, provinciali attribuite o delegate al Comune.

**Art. 31**
***Sostituto del Sindaco***

1. Il Sindaco designa fra gli Assessori il Vice sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.

2. Nel caso di impedimento o di assenza del Vice sindaco, il Sindaco è sostituito da un Assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

3. Nel caso di assenza o impedimento degli Assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere anziano più anziano d'età.

**Art. 32**
***Incarichi e deleghe***

1. Il Sindaco, in conformità di quanto disposto dal documento programmatico, incarica singoli Assessori di curare determinati settori dell'attività della Giunta.

2. Il Sindaco può altresì delegare gli Assessori a compiere atti di sua competenza.

3. Può delegare il Vice sindaco, un Assessore o il Consigliere più anziano di età a rappresentare il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta e individualmente delle funzioni e competenze delegate dal Sindaco in particolari materie.

5. La delega è limitata alle materie e nei limiti previsti dalla legge.

6. Egli può delegare uno o più consiglieri comunali di studiare specifici settori (nei quali abbiano particolare esperienza) dell'attività amm/va comunale e fornire consulenze e proposte migliorative alla Giunta comunale.

**Art. 33**
***Mozione di sfiducia***

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non

comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva, per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta dal almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta fiorini dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

### Art. 34
### *Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori*

Le dimissioni e la cessazione dell'ufficio di Assessore hanno effetto immediato. Il Sindaco provvede alla immediata sostituzione e ne dà comunicazione dal Consiglio nella prima adunanza successiva.

## TITOLO V
## *Organizzazione comunale*

### Art. 35
### *Organizzazione degli uffici*

1. L'Amministrazione comunale si articola in uffici, quali unità organizzative individuate per aree omogenee di attività, secondo criteri di autonomia, efficacia, economicità e funzionalità, e secondo criteri di professionalità e responsabilità.

2. L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabilita dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori comunali.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi e al contenimento dei costi.

4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

5. Gli uffici, diretti e coordinati dal segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

### Art. 36
### *Regolamento organico*

Il regolamento determina il modello organizzativo e la connessa dotazione organica riferita all'articolazione della struttura, anche in relazione alle esigenze della massima

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

valorizzazione delle risorse umane, della necessaria flessibilità organizzativa dell'utenza.

**Art. 37**
***Personale***

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dagli articoli 2 e 3 della L.R. 4/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite, con riferimento alle norme di legge in materia e dei principi dell'ordinamento.
3. Spetta alla Giunta, al Sindaco, al segretario comunale (come capo del personale) richiamare precise indicazioni circa l'efficacia delle prestazioni del personale, connesse allo svolgimento di un pubblico servizio.

**Art. 38**
***Collaborazioni esterne***

Sono consentite collaborazioni esterne per obiettivi determinati e con convenzioni a termine ad alto contenuto di professionalità.

**Art. 39**
***Indirizzo e controllo***

1. Agli organi elettivi del Comune in base alle rispettive competenze, spettano le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi, l'individuazione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità, la verifica dei risultati conseguiti. Al segretario e ai responsabili di strutture organizzative autonome compete lo svolgimento dell'iter procedurale degli atti amministrativi fino alla loro conclusione, secondo le rispettive competenze.
2. Il Consiglio comunale discute sulla funzionalità degli uffici e dei servizi.

**Art. 40**
***Segretario comunale***

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Il segretario comunale coordina l'attività dei dipendenti. E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio delle stesse nei casi previsti dalla legge ai capigruppo consiliari, nonché agli eventuali uffici o servizi competenti, al Commissariato del Governo ed agli organi di controllo. Vigila affinché gli atti esecutivi dei provvedimenti degli organi di governo siano portati tempestivamente a compimento da parte del personale interessato, con il quale ne è responsabile. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, esprimendo su richiesta pareri motivati, oltre a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

quello di legittimità reso secondo le disposizioni di legge. E' responsabile e predispone l'iter procedurale delle pratiche e degli atti di competenza del Comune, accertandosi che la loro evasione, espletata dai vari uffici, avvenga entro i termini stabiliti dalla legge.

3. Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge. Presiede le commissioni di gara e di concorso e, sempre che non sia ufficiale rogante, stipula i contratti.

4. Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara per impedimento o altri motivi, fra i quali lo svolgimento della funzione di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

5. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge e dai regolamenti.

## TITOLO VI
## *La gestione finanziaria*

## CAPO I
## CRITERI GENERALI

### Art. 41
### *La programmazione di bilancio*

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale con la relazione previsionale programmatica ed eventualmente il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili, di cui al precedente comma, sono redatti dalla Giunta comunale.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità, unità, specificazione, nonché del pareggio economico e finanziario.

### Art. 42
### *Caratteri del sistema contabile*

1. L'ordinamento contabile è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di legge espressamente rivolte agli enti locali.

2. Il Comune adotta una contabilità nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile vigente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio - economica del Comune. Gli atti di programmazione che incidono sui dati del bilancio sono approvati contestualmente con il medesimo e costituiscono atto di indirizzo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

## CAPO II
## L'AUTONOMIA FINANZIARIA

### Art. 43
### *Le risorse per la gestione corrente*

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato, attribuite dalla Regione e dalla Provincia, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e riservando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

### Art. 44
### *Le risorse per gli investimenti*

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comuni.

## CAPO III
## LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

### Art. 45
### *La gestione del patrimonio*

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso gli appositi uffici, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, o a favore di organismi rappresentativi di interessi diffusi, di interessi collettivi o di categoria, la Giunta procede all'adozione del relativo provvedimento in conformità dell'apposito regolamento. Ove trattasi di concessione in comodato od uso gratuito di durata superiore a 5 anni, il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio comunale.

3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dall'organo competente, a norma di legge, sia per gli immobili che per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

## CAPO IV

### Art. 46
### *Il revisore*

1. In conformità alle disposizioni di legge vigenti la revisione economico - finanziaria è affidata ad un revisore del conto.

2. Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti aventi rilievo contabile e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

3. Il revisore partecipa alle sedute di Giunta, su richiesta della medesima.

# TITOLO VIII - SERVIZI PUBBLICI

## CAPO I - CARATTERISTICHE GENERALI

### Art. 47
### *Servizi pubblici*

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità, dell'esercizio dei diritti individuali e collettivi, della valorizzazione e tutela della vita e della dignità della persona.

2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti.

3. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. L'erogazione dei servizi deve essere continua, regolare, senza interruzioni.

4. L'esercizio dei pubblici servizi ai fini dell'economicità, efficienza ed efficacia è demandato all'approvazione degli appositi regolamenti, approvati dal Consiglio comunlale.

5. Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi il Comune favorisce e promuove la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

**Art. 48**
***Forme di erogazione dei servizi***

1. I servizi pubblici sono gestiti in economia, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società per azioni a partecipazione pubblica, mediante contratto di appalto.
2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
3. La Giunta può riferire al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità dei costi dei servizi, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e alle proposte eventualmente formulate dall'utenza.
4. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza produttiva ed economicità nella gestione dei servizi svolti in economia, mediante istituzione, appalto e convenzione.

**Art. 49**
***Vigilanza nella gestione dei servizi***

1. E' demandato alla Giunta comunale, attraverso la sua organizzazione interna un'idonea vigilanza sulla gestione dei servizi.

## CAPO II
## MODALITA' E ASSETTO DI GESTIONE

**Art. 50**
***Gestione in economia***

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di particolare autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

**Art. 51**
***Servizi in concessione e in appalto***

1. I servizi pubblici sono gestiti mediante concessione a terzi o in appalto quando necessitino di un'organizzazione aziendale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità. Viene prescelta la forma dell'appalto ove risulti opportuno e conveniente riservare all'Amministrazione la direzione dello svolgimento del servizio, affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti sulla base di requisiti tecnici ed

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

imprenditoriali, privilegiando -a parità di condizioni- le cooperative e gli altri enti per i quali la legge prevede specifiche preferenze.

**Art. 52**
***Aziende speciali e istituzioni***

1. Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni quali organismi di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sicurezza sociale, lo sport, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.
3. La deliberazione della costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, le condizioni per l'equilibrio economico della gestione, nonché la struttura organizzativa cui compete la vigilanza sull'attività dell'azienda o istituzione, da effettuassi secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio comunale.

**Art. 53**
***Partecipazione a Società di capitali***

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, avente ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale è determinata la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.
2. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione e sulla nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della società. Questi sono prescelti sulla base delle specifiche professionalità possedute o documentate.
3. La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative di capitale avviene con le modalità che consentano l'eventuale pluralità di offerte e il confronto tra le medesime, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto di soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.

**TITOLO VII**
***Forme di cooperazione***

**Art. 54**
***Convenzioni***

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

con la Provincia, con la Regione e con lo Stato, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

**Art. 55**
***Consorzi***

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo statuto del consorzio, saranno designati con le modalità dall'art. 29 c7.

**Art. 56**
***Conferenza dei sindaci***

Il Comune promuove ed attua con i Comuni limitrofi le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi anche in forma associata. A tal fine il Comune favorisce la collaborazione intercomunale attraverso la conferenza dei Sindaci, con finalità consultive, relative:

a) alla predisposizione di piani;
b) alla programmazione e/o alla gestione di opere e servizi di comune interesse.

**Art. 57**
***Accordi di programma***

1. Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

2. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

3. E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implichino la competenza del Consiglio medesimo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

## TITOLO IX
### *Norme transitorie e finali*

1. Viene data ampia diffusione per la conoscenza dello statuto, inviandone copia a tutte le famiglie residenti e a quanti ne avanzano richiesta.